**Cass. Civ., ord. 06/07/2021 n. 19501**

1. L'emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato è contrario alle norme imperative e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

2. Il rilievo della nullità del patto di garanzia intercorso tra le parti dirette dell'assegno apre la via alla qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento.

3. L'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza, la presunzione *iuris tantum* dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.

Conformi:

- Cass. 24/10/2019 n. 27370

- Cass. 24/05/2016 n. 10710

- Cass. 22/11/2013 n. 26232

- Cass. 15/09/1998 n. 9181

- Tribunale di Mantova sentenza 05/03/2022